

Lina Caraceni

Oltre il carcere: l'esecuzione della pena nei confronti dei minorenni*

Sommario: 1. Premessa: l'inarrestabile parabola anticostituzionale del sistema penitenziario e l'urgenza di invertire la rotta. – 2. *Segue*: le ricadute sull'esecuzione penale minorile. – 3. Nel d.lgs. n. 121 del 2018 le radici di un modello punitivo che guarda “oltre il carcere”. – 4. Qualche considerazione conclusiva.

1. Premessa: l'inarrestabile parabola anticostituzionale del sistema penitenziario e l'urgenza di invertire la rotta

Ci sono mancati gli insegnamenti di Vittorio Grevi in questi quindici anni dalla sua scomparsa, nelle alterne “sfortune” che si sono abbattute sul nostrano ordinamento penitenziario: dopo la pesante condanna della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 2013¹ per le condizioni disumane equiparabili a tortura in cui venivano costrette le persone detenute a causa di condizioni di grave sovraffollamento strutturale, era iniziata la “benefica” stagione delle riforme, inaugurata dagli Stati Generali dell'esecuzione penale² e culminata nei decreti

* Il contributo è destinato al volume che raccoglie gli atti del convegno *Per una esecuzione penale secondo Costituzione. 50 anni dall'approvazione della legge di ordinamento penitenziario. Storia, effettività, prospettive* (in memoria di Vittorio Grevi, Pavia, 3-4 dicembre 2025) e si inserisce nell'ambito del progetto *Innovazione e vulnerabilità: problemi giuridici e tutele* del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata (finanziamento MUR, programma: Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027).

¹ Corte e.d.u., 8 gennaio 2013, Torreggiani ed a. c. Italia, con una sentenza “pilota”, ha condannato il nostro paese per violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che vieta «pene o trattamenti inumani o degradanti».

² Si tratta dell'iniziativa voluta nel 2015 dal Ministro della giustizia Andrea Orlando che ha riunito attorno a diciotto tavoli tematici studiosi, esperti e operatori del settore penitenziario per promuovere una revisione organica della legge 26 luglio 1975, n. 354 a quarant'anni dalla sua entrata in vigore, nella prospettiva di una effettiva attuazione del finalismo rieducativo della pena; i risultati dei lavori dei singoli tavoli e il documento finale del comitato di esperti possono essere letti al seguente link: giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19.page.

legislativi del 2018³. Purtroppo rapido e radicale è stato il *revirement* novellistico: una sequela di iniziative governative che non accenna a placarsi, scandita dai *mantra* dell'emergenza e della sicurezza e per questo affidata alla decretazione d'urgenza⁴, ha ridotto nuovamente le patrie galere in uno stato di invivibilità e degrado anche grazie alla fatiscenza e vetustà delle strutture⁵, alle condizioni igieniche sempre al limite, alla patogenicità insita nella carcerazione e alla carenza di risorse da investire nelle attività trattamentali⁶.

Pur in questa involutiva temperie culturale, Vittorio Grevi avrebbe saputo alimentare da par suo, tanto nel dibattito pubblico che in quello scientifico, il corretto e doveroso approccio nell'affrontare la questione penitenziaria, a partire dalla responsabilità che la politica deve assumersi nel gestire un tema così delicato e complesso dando primaria attuazione a quei valori costituzionali che,

³ Ci si riferisce al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, recante la *Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, contenente la *Riforma dell'ordinamento penitenziario* e al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124, riguardante la *Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario*.

⁴ Complici gli anni drammatici della pandemia da Covid-19 e le resistenze culturali verso un'esecuzione della pena che metta al centro la dignità dei reclusi e gli scopi risocializzativi imposti dalla Costituzione, la visione che ha ispirato questi interventi è quella di un carcere chiuso, dove prevalgono i bisogni di custodia e di mantenimento dell'ordine. Si ricordano due dei provvedimenti più recenti: il d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. nella legge 8 agosto 2024, n. 112 e il d.l. 11 aprile 2025, n. 48, conv. nella legge 9 giugno 2025, n. 80. Per una prima lettura delle nuove norme, si rinvia a M. RUOTOLO, *Riflessioni sui possibili margini di intervento parlamentare in sede di conversione del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (decreto carcere). Appunti a prima lettura*, in *Sist. pen.*, 11 luglio 2024 e G. GIOSTRA, *È "necessario e urgente" rifondare il d.l. sicurezza*, in *Sist. pen.*, 29 luglio 2025.

⁵ I cambiamenti che l'avvento della Costituzione ha prodotto nel modo di intendere l'esecuzione della pena non hanno minimamente riguardato le strutture penitenziarie che, per la gran parte, sono le stesse dei tempi in cui il carcere aveva solo lo scopo di "contenere dei corpi"; e sono state adattate a fatica al soddisfacimento delle esigenze di vita delle persone private della libertà personale secondo i dettami costituzionali.

⁶ Abbiamo assistito al record (o quasi) di presenze negli istituti ordinari, con tassi di sovraffollamento attorno al 130% e che in alcuni penitenziari hanno oltrepassato ampiamente il 200%; il 2024 è stato l'*annus horribilis* per i suicidi anche tra la polizia penitenziaria e il 2025 non è stato da meno; gli eventi critici sono in forte aumento tra proteste, atti di autolesionismo e aggressioni; gli operatori penitenziari, sia per l'area sicurezza che trattamentale, sono in grave sofferenza per la mancanza di personale e la scarsità di risorse, così come la magistratura di sorveglianza fa fatica a svolgere il suo delicato compito, stretta tra sempre maggiori incombenze e penuria di personale (anche amministrativo).

in uno Stato di diritto, ne sorreggono la legittimità⁷. Sono certa che nei suoi scritti e negli interventi pubblici in ogni sede sarebbero suonate puntuali critiche – garbate nei toni e ferme nei contenuti – alla cattiva coscienza di una politica che ha ridotto a perenne emergenza securitaria i provvedimenti sul carcere trasformandolo nel «capro espiatorio dei mali della società»⁸, nel «grande semplificatore»⁹ che asporta dal tessuto sociale le aree critiche, che non contrasta l'aumento della criminalità, ma criminalizza nuovi e vecchi bisogni, diventando strumento di intervento sociale in un contesto pubblico dove sono venute meno – o sono fallite – le politiche del *welfare*. Così, da questo assetto punitivo fin troppo praticato in anni recenti, esce sfigurato quell'art. 27 comma 3 Cost. che associa agli strumenti sanzionatori (carcere *in primis*) il valore della dignità e del rispetto dei diritti di chi subisce la pena, che affida alla Repubblica il compito di offrire al reo un percorso che lo riporti a riconquistare appieno la propria libertà, a trovare riconoscimento nelle regole del patto sociale, a scegliere di aderirvi nel suo e nell'interesse della comunità tutta¹⁰.

Per onestà intellettuale, tuttavia, va detto che non è questo o quel prototipo di prigionia ad essere incapace di invertere il «volto costituzionale della pena»¹¹, quanto piuttosto l'idea stessa di carcere, perché soddisfare ciò che l'art. 27 Cost. comanda vuol dire uscire dall'imperativo della detenzione¹², perché

⁷ All'indomani della riforma penitenziaria del 1975 Vittorio Grevi metteva in risalto che, seguendo i desiderata costituzionali, nell'esecuzione della pena la persona reclusa diventa finalmente la protagonista e rappresenta il «fine ultimo [...] nella prospettiva della rieducazione»; perché quando «si proclama che il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità ed inoltre assicurare il rispetto della dignità della persona, il significato della norma va oltre il richiamo al senso di umanità (art. 27 comma 3 Cost.) quale misura minima di salvaguardia dell'individuo nella fase esecutiva, in aggiunta alla garanzia della sua dignità personale [...] manifestandosi invece nel proposito di porre la persona del detenuto decisamente al centro del sistema penitenziario»: V. GREVI, *Introduzione*, in *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, a cura di V. Grevi, Bologna, 1980, p. 7 e 13.

⁸ G. ZAGREBELSKY, *Che cosa si può fare per abolire il carcere*, in *La Repubblica*, 23 gennaio 2015.

⁹ A. MARGARA, *Sorvegliare e punire: storia di 50 anni di carcere*, in *Quest. giust.*, 2009, p. 103.

¹⁰ Al contrario di ciò che l'art. 27 comma 3 Cost. afferma solennemente «ciò che è accaduto e accade, per precisa scelta politica, è il punire che si riduce a sorvegliare: non altro, solo sorveglianza, controllo, custodia o sicurezza [...] è la definizione del carcere che non vogliamo e che non vuole la legge, ma che si è realizzato e sta strutturandosi sotto i nostri occhi»: A. MARGARA, *Sorvegliare e punire*, cit., p. 100.

¹¹ A. PUGIOTTO, *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, in *Dir. pen. cont. (web)*, 10 giugno 2014.

¹² Lo ricorda Massimo Pavarini nella *Prefazione* al volume L. FERRARI, *No Prison. Ovvero il fallimento del carcere*, Soveria Mannelli, 2015, p. 9-10: si può e si deve operare in chiave riformista per «ridurre il danno» del sistema legale delle pene, ma «a questo solo non ci si può più fermare, perché nessun riformismo cosmetico potrà mai definitivamente occultare la funzione del dispositivo carcerario nella produzione della violenza istituzionale»; la pena detentiva è per sé

l'imprigionamento in sé nega quel principio di dignità che è il fulcro dello Stato di diritto. Come insegna Gaetano Silvestri, la dignità umana «non è una componente del complesso sistema di bilanciamenti tra interessi costituzionalmente protetti, ma è la bilancia medesima, in quanto la riduzione di tutela di un diritto, necessaria talvolta perché non se ne sacrifichi un altro, non può mai intaccare la dignità umana»¹³. E lo sappiamo bene: il carcere anche in epoca contemporanea e in ordinamenti democratici resta un'istituzione totale¹⁴, pensato, costruito e vissuto come il luogo della sofferenza espiata in segreto, dove nascondere le miserie umane ed esorcizzare le nostre paure. La topografia penitenziaria lo colloca lontano dalla città, non di rado in luoghi difficili da raggiungere a simboleggiare la netta cesura, la separatezza con la società civile e in questa sorta di straniamento si svela la naturale vocazione del carcere alla degradazione delle persone che lo abitano, in perfetta antitesi con il principio di umanità della pena e con gli obiettivi risocializzativi e di recupero prefigurati dalla Costituzione¹⁵.

In sostanza, la detenzione quale strumento egemone di castigo, intrisa della logica della corrispettività, rischia di rendere vani i richiami al valore della persona umana e se così è, inevitabile conseguenza dovrebbe essere quella di imboccare la via abolizionista, riprendere la riflessione su un sistema penale che faccia a meno del carcere, senza considerarla «una bizzarria da intellettuali un

stessa estranea ad «una dimensione di processo inclusivo e di rispetto dei diritti umani del condannato».

¹³ G. SILVESTRI, *Prefazione*, in C. MUSUMECI-A. PUGIOTTO, *Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell'ergastolo ostativo*, Napoli, 2016, p. X.

¹⁴ Con questa locuzione si identifica un ambito sociale chiuso e organizzato in maniera tale da governare ogni aspetto della vita di chi è costretto in quello spazio. Il carcere, insieme al manicomio, è uno dei simboli del potere pressoché illimitato dell'autorità; gli strumenti di cui si avvale sono l'isolamento, il controllo, l'uso della forza fisica e dei mezzi di contenzione, mentre lo scopo è quello di frantumare l'individualità, rompere la certezza di sé e delle sfere di autogestione della propria vita per procedere, come ci ricorda Michel Foucault, ad una «ricodificazione dell'esistenza». Per un approfondimento, sia consentito un rinvio a L. CARACENI, *La mappa dei diritti delle persone detenute: distanze siderali tra utopia e realtà*, in *Educazione in carcere. Sguardi sulla complessità*, a cura di R. Bezzi-F. Oggionni, Roma, 2021, p. 113 ss.

¹⁵ Cfr., volendo, L. CARACENI, «Onomastica e grammatica carceraria»: nomi etichetta, numeri di matricola e identità offese, in *Nomen omen. Il nome come diritto della personalità. Riflessioni sparse fra riconoscimenti, negazioni e mescolanze*, a cura di L. Caraceni, Macerata, 2025, p. 160.

po' snob»¹⁶, ma un portato delle scelte fondative della nostra Carta costituzionale che non a caso utilizza il plurale «pene» nell'*incipit* dell'art. 27 comma 3 e mai nomina il carcere quale archetipo sanzionatorio.

2. Segue: *le ricadute sull'esecuzione penale minorile*

In ugual modo l'ambito minorile non è sfuggito a questa inarrestabile parabola securitaria che sta pian piano smantellando un originale e virtuoso esempio di intervento penale sui minorenni autori di reato, considerato il fiore all'occhiello delle moderne legislazioni. A partire dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (c.d. decreto Caivano) è stato inaugurato un approccio alla devianza minorile che rimette al centro il ricorso prioritario alla carcerazione, pure quando i comportamenti criminali, per stessa ammissione del legislatore (si veda la rubrica del decreto legge), sarebbero il sintomo estremo del disagio giovanile e di una povertà educativa che richiederebbero ben altri strumenti di contrasto. Come rilevato nell'VIII rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione negli istituti penali per minori (IPM) evocativamente intitolato "Io non ti credo più", attraverso una retorica criminalizzante e punitiva, per la prima volta dall'introduzione del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 queste strutture hanno conosciuto il dramma del sovraffollamento e registrato condizioni di degrado mai osservate prima¹⁷. Si tratta di un cambiamento culturale che ha trasformato la risposta penale nei confronti del minorenne¹⁸ in intervento non più proteso a

¹⁶ S. BUZZELLI, 'A vicaria. Carcere ed emergenza in Italia, in *Quest. giust. (web)*, 11 ottobre 2025. Sulla questione, v. diffusamente, L. MANCONI-S. ANASTASIA-V. CALDERONE-F. RESTA, *Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, Milano, 2015.

¹⁷ «Nelle celle abbiamo trovato ragazzini imbottiti di psicofarmaci e addormentati alle undici del mattino, ragazzini immersi nella spazzatura che dormivano in mezzo a cumuli di rifiuti in quanto non avevano neanche un secchio dove accatastarli, ragazzini chiusi dietro le sbarre in spazi angusti senza accesso ad alcuna attività significativa e a volte neanche all'ora d'aria imposta dalla legge»: ragazziidentro.it/io-non-ti-credo-piu-viii-rapporto-di-antigone-sulla-giustizia-minorile-e-gli-istituti-penali-per-minorenni-editoriale/.

¹⁸ Il modello penitenziario minorile assomiglia sempre più a quello per adulti: recenti modifiche, prodotte da interventi su più livelli, hanno vanificato l'importanza di alcune scelte che lo connotavano in termini di specialità, soprattutto quando si parla di esecuzione *intra moenia*. In particolare, l'organizzazione della vita detentiva dovrebbe essere realizzata in modo tale da renderla meno distante possibile dalla vita libera, riproducendo una sorta di "normalità" anche dietro le mura del carcere. Ebbene, è bastato un solo provvedimento per stravolgere questa peculiare idea-guida nell'approccio punitivo riservato ai minorenni e si deve al capo dipartimento della giustizia minorile e di comunità (si tratta del PCD n. 0066224.U emanato in data 1° ottobre 2024) che reintroduce un generalizzato «uso dell'uniforme da parte del personale del corpo di polizia penitenziaria che presta servizio negli istituti, uffici e servizi minorili ed uffici

garantirne il recupero attraverso una presa in carico e un'efficace soddisfazione delle sue istanze educative in una dimensione di eccezionalità della carcerazione, ma interessato sostanzialmente a punirlo, segregarlo e renderlo inoffensivo così come si fa con gli adulti¹⁹.

Questo approccio securitario ha sconfessato oltre quarant'anni di giurisprudenza costituzionale che nelle more dell'approvazione della legge penitenziaria minorile ha svolto uno straordinario lavoro di adeguamento della legge n. 354 del 1975 ai bisogni di una personalità ancora in fase di strutturazione partendo dall'idea che le esigenze di recupero e di crescita del minorenne debbano sempre prevalere rispetto alla pretesa punitiva dello Stato. Il carcere ha una scarsa attitudine pedagogica in senso assoluto, ma ancor più rispetto a soggetti in età evolutiva²⁰. Il fine primario dell'intervento sul minore *in executivis* non è tanto quello della rieducazione e del reinserimento sociale, quanto l'educazione in sé, la messa a punto di meccanismi trattamentali che abbiano un contenuto pedagogico. Secondo il Giudice delle leggi, la lettura congiunta degli artt. 27 comma 3 e 31 comma 2 Cost. determina un mutamento di segno del principio rieducativo immanente alla pena: quest'ultima, proprio perché applicata nei confronti di un soggetto fragile, con uno sviluppo ancora incompleto e alla ricerca di una propria identità, acquista «una connotazione

di esecuzione penale esterna» – dunque anche in contesti extra carcerari – con lo scopo di soddisfare «e tutelare il principio di autorevolezza che deve permeare l'esercizio della pubblica funzione, anche nella percezione degli utenti, quale segno formale e simbolico di legalità democratica, onore e disciplina, connettendo il prestigio della divisa ad una simmetrica correttezza e lealtà costituzionale, tesa all'assolvimento dei doveri istituzionali, in un quadro di rispetto delle regole e delle garanzie».

¹⁹ Questa deriva repressiva è stata senza dubbio frutto anche del clamore mediatico suscitato da alcuni gravi fatti di cronaca che hanno visto il coinvolgimento di minorenni e alimentato la percezione di un allarmante aumento della criminalità minorile, condizionando il dibattito pubblico sul tema e le possibili risposte, malgrado i numeri delle statistiche dicano molto altro. Cfr. R. CORNELLI, *Ora lo sappiamo, non c'è stato alcun aumento di "baby-killer". Per una discussione pubblica dei dati come buona pratica di democrazia*, in *Sist. pen.*, 17 novembre 2025, secondo cui la verità incontrovertibile della rapida e incontrollata ascesa della violenza giovanile, che prende corpo da letture approssimative dei dati a cui «si può far dire quello che proprio non possono dire», rende complesso analizzare e affrontare «problematiche, vecchie e nuove, riguardanti i giovani e la questione criminale», finendo per affermare luoghi comuni su cui si costruiscono «politiche di sicurezza inefficaci e, dunque, dannose». V. anche le conclusioni emerse dall'indagine di Save the Children (*Disarmati. Un'indagine sulla diffusione della violenza giovanile, tra percezione e realtà*, in savethechildren.it/public/allegati/disarmati.pdf).

²⁰ Corte cost., 20 giugno 1977, n. 120, in *Giur. cost.*, 1977, p. 1075 ss.

educativa più che rieducativa», in funzione di un inserimento maturo nel consorzio sociale²¹. Così, il condannato minore di età necessita di una speciale attenzione, con conseguente ed «incisiva diversificazione, rispetto al sistema punitivo generale» per non compromettere «quell'esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l'evoluitività della personalità del minore e la preminente funzione educativa richiedono»²².

Purtroppo l'assimilazione tra pena e carcere è oramai il *leitmotiv* di tutte le riforme che siamo stati capaci di esprimere in ambito penale e non riguarda soltanto i provvedimenti normativi richiamati in premessa che hanno riportato la contenzione *intra moenia* anche al centro dell'archetipo di giustizia penale voluto per i minorenni; si rintraccia pure in leggi che, almeno nelle intenzioni dichiarate, puntavano a individuare soluzioni sanzionatorie sostitutive del carcere. Paradigmatico, in questo senso, il d.lgs. n. 150 del 2022 che ha dato un sicuro "scossone" alla graniticità carcerocentrica dell'apparato sanzionatorio introducendo nell'art. 20-*bis* c.p. le pene sostitutive alle pene detentive brevi, ma lo ha fatto senza rinunciare ad un "assaggio di detenzione": pur traendo spunto per la loro definizione tipologica dalle misure alternative (segnatamente semilibertà e detenzione domiciliare), tra le nuove pene introdotte non figura l'affidamento in prova al servizio sociale sostitutivo, l'unica misura che consentirebbe di recidere ogni legame con il carcere. Nemmeno per i minorenni si è tentato di individuarne di autonome e speciali, come avrebbe dovuto essere secondo i principi del d.P.R. n. 448 del 1988 fatti propri dal d.lgs n. 121 del 2018. Questo, a conferma del fatto che esiste un pregiudizio fortemente radicato verso un assetto punitivo privo di un portato di afflizione, di patimento legato alla privazione della libertà; quasi che essere sottoposto ad un rigido protocollo di prescrizioni, di divieti, di obblighi di fare e di stare per chi è in esecuzione penale esterna non equivalga a scontare una pena.

Al contrario, percorrere la strada abolizionista vuol dire esattamente questo: mettersi nell'ottica del superamento del concetto di punizione come retribuzione, come sofferenza inflitta quale compensazione del male commesso e abbracciare una prospettiva sanzionatoria che punti a risposte penali in grado di riorientare le scelte del reo verso un comportamento rispettoso delle regole per il valore che esse rappresentano anche per chi le ha violate²³. Soltanto

²¹ Corte cost., 18 aprile 1994, n. 168, in *Giur. cost.*, 1994, p. 1254 ss., nonché Corte cost., 6 dicembre 2019, n. 263, in *Giur. cost.*, 2019, p. 3200 ss.

²² Corte cost., 25 marzo 1992, n. 125, in *Giur. cost.*, 1992, p. 1073 ss.

²³ Cfr. M. G. COPPETTA, *Le scelte di fondo dell'esecuzione penale "aperta"*, in *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, a cura di L. Caraceni-M.G. Coppetta, Torino, 2019, p. 132 s.

soluzioni punitive che riportino al centro la persona – che ne attestino il valore come individuo e come membro di una collettività che si riconosce dentro un patto sociale condiviso – saranno funzionali al recupero e al reinserimento e potranno più facilmente impedire che il reo torni nuovamente a delinquere; come ricorda Livio Ferrari nel manifesto “No Prison”, per educare le persone alla legalità e al rispetto delle regole è necessario che anche le regole siano rispettose delle persone²⁴. Se può apparire come una ovvietà pedagogica, tanto ovvio non dovrebbe essere quando abbiamo a che fare con persone fragili e vulnerabili a cagione della loro età e che abbiamo la pretesa di educare proprio al rispetto delle regole, ma senza rispettarle a nostra volta: le drammatiche condizioni di detenzione che ci restituisce l’impetosa cronaca quotidiana ne sono la triste prova.

L’ambito della giustizia minorile è un buon terreno per saggiare la tenuta di un riformismo penale senza carcere perché, nel suo complesso, poggia sull’idea di un intervento sul minorenne deviante focalizzato altrove, oltre: lo vorrebbe la Costituzione e una nutrita normativa sovranazionale²⁵. E ragionare in termini di superamento del carcere vuol dire pure abbandonare l’idea di un’esecuzione affidata alle misure alternative alla detenzione, perché parlare di alternative ancora una volta fa sì che il *focus* venga mantenuto sulla restrizione *intra moenia* come principale risposta al reato²⁶ e finché «rimaniamo all’interno della penality, non possiamo che essere ancorati alla cultura patibolare del dare dolore

²⁴ L. FERRARI, No Prison, cit., p. 29.

²⁵ A tacer d’altro, si ricordano l’art. 1 delle Regole dell’Havana (Risoluzione O.N.U. n. 45/113 del 14 dicembre 1990), secondo cui «*the juvenile justice system should uphold the rights and safety and promote the physical and mental well-being of juveniles. Imprisonment should be used as a last resort [...] and for the minimum necessary period and should be limited to exceptional cases*» e i punti 5 e 10 del paragrafo A della Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec (2008)11, adottata il 5 novembre 2008, in base ai quali «*deprivation of liberty of a juvenile shall be a measure of last resort and imposed and implemented for the shortest period possible*» e «*the imposition and implementation of sanctions or measures shall be based on the best interests of the juvenile offenders, limited by the gravity of the offences committed (principle of proportionality) and take account of their age, physical and mental well-being, development, capacities and personal circumstances (principle of individualisation) as ascertained when necessary by psychological, psychiatric or social inquiry reports*».

²⁶ Secondo C. PERINI, *Prospettive attuali dell’alternativa al carcere tra emergenza e rieducazione*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, f. 4, p. 88, le alternative al carcere, soprattutto in tempi in cui il dibattito politico-criminale è inquinato da cicliche spirali di insicurezza collettiva e/o da calcoli di opportunità politica, rischiano di essere «un ausilio costruito e implementato ad arte, perché – cinicamente – funzionale al mantenimento dell’esistente: *prison first*».

intenzionalmente [...] come unica moneta per espiare la colpa»²⁷. Con le misure alternative, in effetti, ragioniamo di “altro”, ma non andiamo “oltre” – una vocale in una parola di cinque lettere che fa una grande differenza –, perché per cambiare prospettiva nel governare una realtà complessa e delicata come quella che ci occupa l’atto del nominare è la premessa indispensabile per spingere verso un cambiamento culturale che è alla base di ogni riforma che voglia dirsi tale; lo abbiamo visto con la legge n. 354 del 1975, una indubbia novità nel panorama dell’esecuzione, ma rimasta in larga parte inattuata: impossibilitata a scrollarsi di dosso un’idea pre-costituzionale di punizione e travolta da cicliche tensioni securitarie e da altrettanti *revirement* “correttivi” che ne hanno minato struttura, coerenza sistematica ed efficacia applicativa, nell’attuale assetto non ha né la forma, né la forza di instaurare un modello esecutivo rispettoso di quei principi di umanità e rieducazione scolpiti nell’art. 27 comma 3 Cost.

Il d.lgs n. 121 del 2018, impropriamente chiamato ordinamento penitenziario minorile, si è messo nella prospettiva di accompagnare la novella anche affidandosi ad un attento uso del linguaggio, per far comprendere meglio il senso delle scelte di metodo e di merito fatte. Purtroppo, il complesso lavoro non ha prodotto i frutti sperati e il testo licenziato dal Governo (il decreto oggi in vigore) presenta un vistoso scollamento con la bozza elaborata dalla commissione²⁸. La logica del superamento della centralità del carcere per i minorenni emerge solo qua e là a causa di un vizio di fondo contenuto nella legge delega 23 giugno 2017, n. 103 che, al netto delle intenzioni dichiarate, lasciava poco spazio all’autonomia: il delegante non mirava all’elaborazione di un apparato esecutivo autosufficiente e organicamente coerente, ma chiedeva il più modesto compito di “adeguare” — e dunque riscrivere — le sole norme pensate per gli adulti che risultassero incompatibili con le istanze di promozione e protezione di una persona fragile a cagione dell’età. Nell’impostazione della delega il fulcro restava l’ordinamento penitenziario per i maggiorenni e su di esso si chiedeva di edificare un peculiare modello esecutivo, non tanto pensando

²⁷ L. FERRARI, *No prison*, cit., p. 28. La scienza penalistica internazionale è da tempo concorde nel ritenere che il compito della politica criminale non risieda «nel miglioramento della pena detentiva, bensì nella sua progressiva eliminazione: ogni privazione della libertà personale in qualunque tipo di stabilimento, anche pensato con la più ampia fantasia rinnovatrice, provoca danni psicologici e sociali così certi da rendere difficile qualunque obiettivo di risocializzazione»; così G. MARINUCCI, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, in *Jus*, 1974, p. 486.

²⁸ Si fa riferimento alla Commissione presieduta da Francesco Cascini, nominata con d.m. 19 luglio 2017 e incaricata di elaborare la riforma in tema di ordinamento penitenziario minorile e di modelli di giustizia riparativa in ambito esecutivo. Il testo della bozza di decreto legislativo prodotta dalla Commissione può essere consultata in *L’esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni*, cit., p. 367 ss.

al giovane autore di reato portatore di una sua specificità, quanto considerandolo «come un piccolo adulto»²⁹. Ne è risultato un intervento qualitativamente *soft* rispetto alle attese; per ciò si fa fatica a parlare di ordinamento penitenziario minorile, perché si tratta di una legge priva di organicità e autonomia, a differenza di quanto fatto, pur con tutti i limiti, dal d.P.R. n. 448 del 1988 per il processo penale minorile.

E questo vizio d'origine ha compromesso l'attuazione dei tre pilastri (che si traggono dagli otto criteri direttivi previsti) su cui poggiava la delega: priorità assegnata ai bisogni del minorenni e alla promozione della sua persona, attraverso l'individualizzazione e la flessibilità dell'intervento educativo; preferenza accordata alle misure alternative alla detenzione che delineano un modello penitenziario incentrato sui bisogni di ogni singolo condannato e che, di conseguenza, cambiano l'attuale visione punitiva incentrata sul carcere; riorganizzazione degli istituti per minorenni in modo da favorire la responsabilizzazione, la socializzazione e il rafforzamento delle relazioni con il mondo esterno, in funzione di un proficuo inserimento sociale. Non tutti gli otto criteri hanno trovato puntuale attuazione, in particolare i punti 5 e 6, a proposito dell'ampliamento dei presupposti di accesso alle misure alternative alla detenzione e dell'eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la concessione o la revoca dei benefici penitenziari³⁰. Invece, proprio su questi due aspetti si può pensare di costruire un sistema esecutivo per i minorenni che, anche non volendo rinunciare totalmente al carcere, lo riduca davvero ad *extrema ratio*.

3. Nel d.lgs n. 121 del 2018 le radici di un modello punitivo che guarda "oltre il carcere"

Sui tre pilastri poc'anzi evocati si cercherà di verificare – con qualche spigolatura qua e là – come scelte coraggiose e lungimiranti proprio nel contesto

²⁹ Come ricorda L. CESARIS, *Parturiunt montes, nascitur il d.lgs. 121/2018 e le misure penali di comunità*, in *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni*, cit., p. 166, «il minore deve essere valutato in sé con le sue specificità, le sue difficoltà, le sue esigenze».

³⁰ Testualmente il punto 5 chiedeva l'«ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà», mentre il punto 6 prescriveva l'«eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione [*rectius*: individualizzazione] del trattamento» (art. 1 comma 85 lett. *p* legge delega n. 103 del 2017). Sul punto, v. *infra*, § 3.

minorile potrebbero portare ad una rinuncia al carcere come risposta sanzionatoria, o almeno quando parliamo di “necessità di misure contenitive” per le situazioni limite che lo richiedessero, le misure dovrebbero inverarsi dentro sistemi custodiali che mettano al primo posto la fragilità e le istanze educative del minore, ricorrendo a metodi e luoghi che rispettino e difendano prima di tutto la persona. La giustizia penale minorile è da sempre terreno di sperimentazione di risposte al comportamento criminale diverse dalla pena tradizionalmente intesa³¹; e può essere ancora terreno di innovazione nell’ottica di un radicale superamento dell’opzione carcere, anche se non sempre gli viene riconosciuta la stessa dignità del sistema normativo generale (ad essere generosi viene considerata una “giurisdizione minore” e non per i soggetti di cui si occupa né per i numeri che tratta).

Partendo dalla prima delle tre direttrici (priorità assegnata ai bisogni del minore e alla promozione della sua persona), va subito segnalata l’importanza del lessico utilizzato dal legislatore della riforma che ha fatto propri gli auspici della Corte costituzionale che si richiamavano poc’anzi: per i minorenni non si parla mai di rieducazione (ma di «educazione» *tout court*), non si auspica il reinserimento (ma l’«inserimento»), non si agisce sull’autore di reato attraverso il trattamento, ma ricorrendo ad un «intervento educativo» con il suo coinvolgimento³².

Anche le finalità perseguite attraverso l’esecuzione penale appaiono peculiari nell’art. 1 comma 2 d.lgs. n. 121 del 2018: «favorire i programmi di giustizia riparativa³³, [...] la responsabilizzazione, l’educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minore, la preparazione alla vita libera, l’inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati». Pure questi propositi evidenziano la centralità della persona: tanto l’accertamento del reato che l’applicazione della

³¹ Un esempio per tutti, la sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 d.P.R. n. 448 del 1988) che ha dato e continua a dare grande prova di sé, malgrado i contraccolpi patiti a seguito di recenti interventi normativi. V. *infra*, nel testo.

³² Emblematico il testo dell’art. 14 del d.lgs. n. 121 del 2018 che, nel definire il progetto di intervento educativo, precisa l’obbligo di elaborarlo in tempi rapidi (tre mesi dall’ingresso), «secondo i principi della personalizzazione delle prescrizioni e la flessibilità esecutiva», tenendo conto «delle attitudini e delle caratteristiche della sua personalità» e «previo ascolto del condannato».

³³ La laconica dicitura è stata oggi meglio precisata dal riferimento ai programmi di giustizia riparativa definiti dal d.lgs. n. 150 del 2022 e dall’introduzione dell’art. 1-*bis* d.lgs. n. 121 del 2018 che regola i rapporti tra esecuzione penale minorile e giustizia riparativa. In argomento, cfr. volendo, L. CARACENI, *Giustizia riparativa ed esecuzione penitenziaria minorile. Un nuovo senso al tempo della pena*, in *Esperienze di giustizia riparativa. La mediazione penale minorile. Best practices e prospettive*, a cura di L. Caraceni, Napoli, 2023, p. 159 ss.

sanzione in caso di condanna devono essere per il minorenni occasioni pedagogicamente significative che non si appuntano sulle carenze, ma piuttosto sulle qualità, sulle risorse personali a cui può attingere, da promuovere e valorizzare per favorirne «il pieno sviluppo psico-fisico». E gli scopi di difesa sociale che la pena comunque persegue vengono richiamati attraverso l'espressione «prevenire la commissione di reati», ad evidenziare che il “minorenne in contrasto con la legge” (espressione cara ad Adolfo Ceretti) non può essere associato ad una persona socialmente pericolosa, perché mal si giustificerebbe in un assetto costituzionale che pone a carico dello Stato un dovere di protezione, rispetto e promozione di quanti sono vulnerabili in ragione dell'età.

Nella stessa prospettiva vanno lette le scelte operate a proposito della seconda direttrice fornita dalla legge delega n. 103 del 2017, vale a dire la preferenza accordata ad un'esecuzione penale “aperta” e incentrata sulle misure penali di comunità attraverso le quali si vuole favorire l'evoluzione positiva della personalità, un proficuo percorso educativo e di recupero: qui si ravvisa tanto un'opzione di impianto che una semantica. Nella collocazione sistematica dei diversi istituti introdotti, la predilezione è accordata alle misure *extra moenia*, attesa la minima (quasi nulla) valenza pedagogica che può essere riconosciuta all'incarceramento: l'esercizio della potestà punitiva deve realizzarsi in forme tali da non compromettere (o pregiudicare il meno possibile) la positiva evoluzione della personalità del minorenne e in questo l'esecuzione penale esterna consente al condannato di assumersi la responsabilità delle proprie azioni “restando” nella comunità, senza che vengano recisi legami già compromessi dal reato, ma favorendone la ricucitura e, di conseguenza, il consolidamento, essenziale per un proficuo ritorno nel proprio contesto di vita.

La denominazione delle forme di esecuzione penale “aperta” (e veniamo all'opzione semantica) è particolarmente significativa; «misure penali di comunità» è espressione indicativa dell'ottica verso cui tendere: l'impiego del termine «comunità» al posto di «alternative», oltre a coinvolgere direttamente la collettività *in executivis*, sposta il *focus* dal carcere sui progetti di intervento educativo in libertà, pensati “a misura di minorenne” dentro la società civile, in stretta collaborazione con le realtà del territorio e riempiti di contenuti pedagogicamente significativi che stimolino a tenere comportamenti attivi,

propositivi e utili all'inclusione del giovane autore di reato³⁴. A quest'ultimo proposito si segnala la previsione dell'art. 2 comma 8 d.lgs n. 121 del 2018, una delle più importanti nel senso di agevolare il più largo impiego di questi strumenti "di favore" anche nelle situazioni-limite di quei minorenni che, privi di adeguati supporti personali, familiari e sociali, sarebbero destinati ad un'esecuzione *intra moenia*: la norma consente di svolgere tutte le misure penali di comunità in strutture per minori (pubbliche o del privato sociale), concedendo anche di organizzarle in deroga all'art. 10 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, vale a dire accogliendo soltanto minorenni sottoposti a provvedimenti penali³⁵.

Guardando ai contenuti delle misure penali di comunità e specificamente deputati a inverare un'esecuzione individualizzata e calibrata sul singolo minorenne, l'art. 2 comma 2 d.lgs n. 121 del 2018 prescrive che per tutte le misure vada predisposto un progetto di intervento educativo incentrato sulle risorse personali e familiari del minorenne e per la cui realizzazione si dovrebbe poter contare su tutto ciò che può offrire il territorio. Il progetto si compone di obblighi di fare e di stare utili a fini di responsabilizzazione e di inclusione sociale; una serie di impegni che dovrebbero preparare a gestire la propria libertà.

Al di là delle tipiche prescrizioni che caratterizzano le diverse misure (e che purtroppo non le distinguono abbastanza dalle omologhe per adulti)³⁶, ve ne sono alcune che le accomunano tutte e che troviamo riassunte nella dicitura dell'art. 3 d.lgs n. 121 del 2018 secondo cui «il tribunale di sorveglianza [...]

³⁴ In argomento, M.G. COPPETTA, *Le scelte di fondo dell'esecuzione penale "aperta"*, cit., p. 134 ss.; P. RENON, *Verso un ordinamento penitenziario minorile: dall'art. 79 della l. n. 354/1975 al d.lgs. n. 121/2018*, in *Diritto penale della famiglia e dei minori*, a cura di E. Palermo Fabbris-A. Presutti-S. Riondato, in *Trattato di diritto di famiglia. Le riforme*, diretto da P. Zatti, vol. III, Milano, 2019, p. 493 s.; F. TRIBISONNA, *La disciplina per l'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni tra buoni propositi e innegabili criticità*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, f. 3, p. 725.

³⁵ Di regola, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 272 del 1989, le comunità per minorenni debbono avere un'organizzazione di tipo familiare, con una capienza non superiore alle dieci unità e con un'utenza mista, costituita anche da minori non sottoposti a procedimento penale, al fine di consentire una conduzione ed un clima educativamente significativi che permettano di far interagire minori devianti e non; tuttavia in alcune situazioni proprio la presenza di minorenni non coinvolti in vicende penali potrebbe compromettere il ricorso al collocamento, laddove la pericolosità del minorenne sottoposto a misura penale di comunità fosse tale da impedire o comunque rendere complessa una coabitazione, a tutela della sicurezza di tutti gli ospiti.

³⁶ In argomento, si rinvia alle puntuali osservazioni di L. CESARIS, *Parturiunt montes, nascitur il d.lgs. 121/2018*, cit., p. 145 ss., nonché di L. SCOMPARIN, *Una rinnovata centralità dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia nell'esecuzione penale esterna*, in *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni*, cit., p. 187 ss.

prescrive lo svolgimento di attività di utilità sociale, anche a titolo gratuito, o di volontariato» da compiere senza compromettere i percorsi educativi in atto³⁷. Si tratta di contenuti che danno una valenza pedagogico-responsabilizzante alle forme di esecuzione *extra moenia*, promuovendo comportamenti attivi, propositivi e che si contrappongono alla passività connessa allo stato di reclusione. Poiché l'intervento sanzionatorio è rivolto a soggetti in giovane età, la cui personalità è ancora in fase di strutturazione, le istanze di difesa sociale connesse alla punizione possono essere meglio attinte non ricorrendo alla mera neutralizzazione della pericolosità, ma per mezzo delle effettive possibilità di recupero che il sistema è disposto a concedere³⁸ e il minorenni a cogliere. Invero la sicurezza collettiva passa pure attraverso i comportamenti e gli impegni che il giovane autore di reato è disponibile ad assumersi verso la comunità, cosicché possa avvenire l'incontro, il reciproco riconoscimento e la costruzione di un legame solido dentro il contesto di vita, essenziale per l'inserimento e l'inclusione sociale. Tutto questo per dire che è possibile una risposta sanzionatoria propulsiva e non meramente contenitiva, che prediliga impegni, responsabile esercizio di libertà dentro un perimetro di regole fissato dall'autorità giudiziaria e che il minorenni deve essere educato e supportato a rispettare; regole utili per lui, parametrare sui suoi bisogni educativi e sulle sue capacità e possibilità.

C'è un ultimo elemento degno di nota se si intende fare delle misure penali di comunità il modello punitivo privilegiato per i minorenni: prevedere un ampio – seppur “guidato” – potere discrezionale del giudice della sorveglianza nella scelta di quale tra tutti i dispositivi *extra murari* previsti dalla legge sia quello che meglio attua l'individualizzazione dell'intervento punitivo. Gli unici vincoli che dovrebbero guidarlo andrebbero rinvenuti nelle finalità che la legge intende perseguire attraverso l'esecuzione, senza preclusioni e sbarramenti in astratto (come si sa, la Corte costituzionale ha sempre escluso per i minorenni ogni presunzione ostativa alla concessione dei provvedimenti di favore)³⁹. Questo

³⁷ L'uso dell'indicativo «prescrive» è segno del carattere obbligatorio assegnato alle attività di utilità sociale.

³⁸ In questi termini, la Relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 121 del 2018, p. 7.

³⁹ In ordine di tempo l'ultima censura mossa dalla Consulta è proprio sull'art. 2 comma 3 d.lgs. n. 121 del 2018 che nella versione entrata in vigore (diversa da quella licenziata dalla commissione) aveva esteso ai minorenni la disciplina delle preclusioni *ex art. 4-bis* ord. penit. per la fruibilità dei benefici penitenziari. Corte cost., 6 dicembre 2019, n. 263, cit., ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione ritenendo il mantenimento del meccanismo ostativo per i

assunto aveva portato la Commissione incaricata di elaborare la bozza di riforma ad escludere ogni sbarramento (per *quantum* di pena o tipologia di reato) per l'accesso alle misure penali di comunità (Laura Cesaris l'ha definita scelta «dirompente, forse eccessivamente lata»)⁴⁰, un'opzione che il Governo non ha fatto propria in sede di approvazione del d.lgs n. 121 del 2018 introducendo limiti analoghi a quelli previsti per gli adulti⁴¹, tornando così a riaffermare quella “cultura patibolare” che associa effettività e certezza della pena al solo carcere. La scelta della commissione, nondimeno, risultava perfettamente in linea non solo con i criteri della delega⁴², ma pure con l'impostazione di fondo data dal d.P.R. n. 448 del 1988 al processo penale minorile attraverso la predilezione accordata agli istituti di *diversion*, tra i quali spicca l'istituto-simbolo della sospensione del processo con messa alla prova che consente la rinuncia alla punizione quando il giudice ritiene che la sottoposizione del minorenni ad un programma di intervento educativo tarato sul suo profilo personologico possa attingere gli scopi stessi della pena: determinarne una positiva evoluzione della personalità, un proficuo inserimento sociale e impedire che torni a commettere reati⁴³. Nei contenuti si tratta di una forma di *probation* omologa all'affidamento

minorenni in contrasto sia con i principi posti dalla legge delega, sia con gli artt. 27 comma 3 e 31 comma 2 Cost., perché l'automatismo preclusivo si basa su una presunzione assoluta di pericolosità connessa al solo titolo del reato commesso che impedisce al giudice di sorveglianza una valutazione individualizzata dell'idoneità della misura a realizzare le preminenti finalità di recupero che devono governare l'esecuzione penale minorile (per un commento, L. CARACENI, *Tanto tuonò che piove: incostituzionali gli automatismi ostativi alla concessione delle misure penali di comunità. I riflessi di Corte cost., 6 dicembre 2019, n. 263 sull'assetto complessivo del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, f. 1, p. 237 ss.).

⁴⁰ L. CESARIS, *op. ult. cit.*, p. 154.

⁴¹ La decisione di inserire limiti di accesso all'esecuzione penale esterna è stata ritenuta legittima da Corte cost. 2 dicembre 2021, n. 231 (in *Giur. cost.*, 2021, p. 2580 ss., con nota di C.G. SCORZA-V. STARITA, *La consulta auspica criteri più flessibili per l'accesso dei condannati minorenni alle misure di comunità: un'occasione perduta?*) che, peraltro, con lo stesso provvedimento si augura un ampliamento della sfera applicativa delle misure penali di comunità proprio attraverso la configurazione di «assetti diversi, più flessibili e attributivi di maggiori spazi per una valutazione giudiziale, così come era stato previsto [...] dallo schema governativo di decreto legislativo».

⁴² Si veda il punto 6 dell'art. 1 comma 85 lett. *p* legge delega n. 103 del 2017, non attuato dal d.lgs. n. 121 del 2018, *supra*, nota 30.

⁴³ Cfr. C. CESARI, *Commento all'art. 28*, in *Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. 448/1988*, a cura di G. Giostra, Milano, 2024, p. 517 ss.

Che si tratti di una scommessa vinta lo testimonia l'analisi delle più recenti statistiche diffuse dal Ministero della giustizia e reperibili su giustizia.it/cmsresources/cms/documents/MAP_2024_G.pdf. Dai dati emergono significative indicazioni, sia a proposito dell'aumento del ricorso a questo strumento di intervento sui minorenni (siamo ad oltre 4.700 provvedimenti di messa alla prova nel 2024, a fronte di 3.358 nel 2012, anno della prima acquisizione dei dati attraverso il SISM,

in prova al servizio sociale e fino alle interpolazioni operate dal d.l. n. 123 del 2023 ad essa si poteva ricorrere anche per reati astrattamente puniti con le pene più gravi⁴⁴. Insomma, il nomoteta minorile nel 1988 aveva espresso una chiara e pienamente condivisibile “preferenza di sistema” optando per un intervento penale che metteva in discussione il tradizionale binomio punizione-carcere, ritenendo che le funzioni tradizionalmente associate alla pena potessero essere assolte nei confronti di autori di reato minori di età ricorrendo a strumenti sanzionatori che puntassero in via prioritaria non a isolare, rinchiodare e incapacitare, ma a recuperare, includere e responsabilizzare. Ripartire da questa idea-guida *in executivis*, lasciando al giudice della sorveglianza, senza preclusioni astratte, il compito di apprezzare e valutare per ogni minorenne la sua personalità, le sue istanze, i suoi bisogni, potrebbe essere una possibile strada da percorrere non per ragionare di “altro dal carcere”, ma per andare “oltre il carcere”.

4. *Qualche considerazione conclusiva*

La prospettiva abolizionista del carcere, ne abbiamo accennato, non esclude la possibilità di pensare a dei modelli esecutivi che, in casi estremi, prevedano pure dei dispositivi di custodia del minorenne, da organizzare sempre in una dimensione assolutamente residuale e garantendo il minore impatto sulla (e il massimo rispetto della) persona. Tuttavia, guardando alle odierne politiche

Sistema Informativo dei Servizi Minorili), sia con riguardo agli esiti dei programmi che testimoniano l'efficacia dal punto di vista del contrasto alla recidiva visto che, nel corso degli anni, le revoche si sono attestate quasi sempre su percentuali a una cifra.

⁴⁴ Il decreto Caivano ha introdotto al comma 5-*bis* dell'art. 28 d.P.R. n. 448 del 1988 un elenco tassativo di reati particolarmente gravi che precludono l'accesso alla misura di *diversion*. Si tratta l'omicidio aggravato nei casi di cui all'art. 576 c.p., della violenza sessuale e della violenza sessuale di gruppo (aggravate ex art. 609-*ter* c.p.) e di alcune ipotesi di rapina aggravata (compiuta da appartenenti ad associazioni di stampo mafioso nei confronti di ultrasessantacinquenni, o con violenza consistente nel porre taluno in condizioni di incapacità di volere o agire). Molto criticato, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, l'innesto dirompente di questo “ibrido” catalogo di fattispecie preclusive che colpisce il punto di forza della messa alla prova, la sua generale applicabilità, con un impatto significativo pure sull'impianto complessivo del processo penale minorile. In breve tempo sono stati sollevati molteplici dubbi sulla tenuta costituzionale dell'interpolazione e per questo molto atteso era il pronunciamento della Corte costituzionale (sent. 23 settembre 2025, n. 203) che, in verità, solo in parte ha accolto le doglianze dei rimettenti, con una decisione da più parti ritenuta insoddisfacente. V. le puntuali considerazioni di V. BOSCO, *La messa alla prova minorile: una sentenza della Corte costituzionale tanto attesa quanto deludente*, in *Sist. pen.*, 10 marzo 2026.

criminali, intrise di populismo e di retorica securitaria⁴⁵ che rievocano i tempi bui dell'autoritarismo⁴⁶, non solo è quasi impossibile immaginare un impianto sanzionatorio che, anche solo per i minorenni, faccia a meno dell'imprigionamento, ma risulta improba financo l'attuazione della legge penitenziaria minorile che già c'è e che offre delle aperture verso un'esecuzione penale dove il carcere è relegato in una dimensione di *extrema ratio* (il terzo ed ultimo dei pilastri della legge delega n. 103 del 2017 su cui siamo venuti ragionando)⁴⁷.

Sì, perché la vera riforma sarebbe quella di rendere operativi ed effettivi quegli istituti introdotti dal d.lgs n. 121 del 2018 volti a inverare un carcere minorile secondo i desiderata costituzionali, riducendone la distanza dal mondo libero, ricreando condizioni quanto più possibile simili alla vita fuori e provando a riempire di stimoli e occasioni il tempo vuoto, ripetitivo e di perenne attesa della detenzione. Malauguratamente, a più di sette anni dalla sua approvazione la disciplina esecutiva minorile, attesa per oltre quarant'anni, risulta incompiuta in alcuni snodi chiave: telegraficamente e a mero titolo esemplificativo si richiamano tre disposizioni in larga parte rimaste inattuato. L'art. 18 d.lgs n. 121 del 2018 consentirebbe ai detenuti minorenni – dunque non solo ai condannati, ma anche agli imputati – di essere ammessi alla frequenza *extra moenia* di corsi finalizzati all'istruzione e alla formazione professionale, se ciò può facilitarne il percorso educativo e contribuire alla valorizzazione delle potenzialità individuali e all'inclusione sociale attraverso l'acquisizione di competenze certificate⁴⁸; oggi, nel regime di chiusura che caratterizza gli IPM, con la carenza di risorse, di spazi e di personale chiamato ad operare sempre in affanno e in emergenza, si fa fatica ad organizzare anche le indispensabili attività educative *intra moenia*. L'art. 21 d.lgs n. 121 del 2018 prevede la creazione di sezioni a custodia attenuata per accogliere minorenni che non presentano rilevanti profili

⁴⁵ Cfr. R. CORNELLI, *Verso democrazie autoritarie? Paradossi, presupposti e tendenze delle politiche di sicurezza contemporanee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2025, f. 1, p. 207 ss.

⁴⁶ M. PELISSERO, *La tutela penale della sicurezza pubblica: una costante ossessione*, in *Quest. giust. (web)*, 16 luglio 2025, a proposito del d.l. n. 48 del 2025, parla di «utilizzo del diritto penale in chiave simbolico-deterrente» con lo scopo «di ampliare il controllo penale ed inasprire il trattamento sanzionatorio».

⁴⁷ L'art. 1 comma 85 lett. p nn. 2 e 8 legge delega n. 103 del 2017 prefigurava l'introduzione di una disciplina esecutiva per i minorenni che provvedesse alla riorganizzazione degli IPM in modo da favorire la responsabilizzazione, la socializzazione, il rafforzamento delle relazioni con il mondo esterno in vista dell'inserimento sociale e la promozione della persona.

⁴⁸ Per lo svolgimento di queste attività si richiede la stipula di intese con istituzioni, imprese, cooperative, associazioni, un'ampia fetta di soggetti che accresce le possibilità di instaurare utili relazioni in vista del ritorno del minorenne nel consorzio civile.

di pericolosità o perché sono prossimi alla dimissione o perché sono stati ammessi allo svolgimento delle sopra citate attività all'esterno; l'organizzazione di tali articolazioni interne dovrebbe contemplare spazi di autonomia nella gestione della vita personale e comunitaria, funzionale ad avviare il percorso di dimissione e preparare il ritorno alla vita libera. Ben altro è ciò a cui abbiamo assistito: per far fronte ai drammatici problemi di sovraffollamento, nel 2025 il dipartimento di giustizia minorile e di comunità ha provveduto alla creazione di una "sezione minorile" dentro un carcere per adulti, dove sono stati trasferiti, in via temporanea, cinquanta giovani adulti provenienti da vari istituti minorili, con un impatto devastante sia sui loro percorsi di recupero – interrotti dall'improvviso "sfollamento" – sia sulle già difficili condizioni di vita dentro la struttura che li ha accolti – il sovraffollamento è un problema dell'intero circuito penitenziario italiano⁴⁹. Altrettanto emblematica è la mancata attuazione dell'art. 19 d.lgs n. 121 del 2018 che introduce l'innovativo strumento della «visita prolungata», un colloquio (se ne possono avere massimo quattro in un mese) della durata di non meno di quattro e non più di sei ore, da svolgere con persone che abbiano un legame significativo con il minorenne detenuto e funzionale a rafforzare i legami affettivi, da effettuare in «unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico». Si tratta di quegli "spazi di quotidiana normalità" che si fatica a creare in un ambiente detentivo e che la Corte costituzionale ha indicato come il modello virtuoso da seguire per assicurare, anche negli istituti per adulti, il riconoscimento dell'esercizio del diritto all'affettività in condizioni di intimità, ma che proprio negli istituti minorili non hanno mai visto la luce⁵⁰.

⁴⁹ L'ibrida commistione esecutiva è avvenuta dentro l'istituto "Dozza" di Bologna ed è durata da aprile a settembre 2025, quando l'apertura di nuovi IPM ha consentito la riallocazione dei cinquanta giovani adulti, anche se il problema del sovraffollamento e delle drammatiche condizioni di vita negli istituti per minori è tutt'altro che risolto: cfr. l'*VIII rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione negli IPM*, cit.

⁵⁰ Paradossalmente, dopo Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10 (in *Giur. cost.*, 2024, p. 10 ss.) e la dichiarata incostituzionalità dell'art. 18 ord. penit. nella parte in cui non consente lo svolgimento di colloqui senza il controllo visivo della polizia penitenziaria, dopo l'approvazione con una nota DAP dell'11 aprile 2025 delle prime linee guida in tema di colloqui affettivi in carcere (per i primi commenti, si rinvia ai contributi pubblicati in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2025, p. 557 ss.), il diritto a coltivare relazioni in intimità è garantito agli adulti, ma non ancora ai minorenni (e ai tanti giovani adulti con cui condividono la detenzione in IPM), ai quali non si applica la disciplina prevista dall'ordinamento penitenziario (l'art. 18 ord. penit. censurato dalla Corte

Ebbene, se pure per i minorenni l'obiettivo minimo dell'umanizzazione del carcere appare sfida improba malgrado vi siano tutte le condizioni normative per inverarla, figuriamoci percorrere la via abolizionista, immaginare, almeno per gli infradiciottenni, un sistema sanzionatorio che rifiuti la segregazione fin dal momento della scelta punitiva. Anche la riforma più lungimirante non avrebbe le gambe per camminare, perché sarebbe priva di quell'*humus* culturale dove sviluppare gli anticorpi per quell'idea radicata e difficile da estirpare (anche tra gli addetti ai lavori) che la pena sia il carcere, il luogo del patimento meritato, dell'espiazione senza sconti della colpa, il solo modo per rendere inoffensivi i malvagi e tenerci al sicuro.

Nondimeno, l'abolizione del carcere non è un'utopia e va coltivata; come ci ricorda Franco Della Casa citando Oscar Wilde, l'insoddisfazione per un determinato stato delle cose «non presenta risvolti soltanto negativi, perché essa deve essere vista anche come il primo passo per il raggiungimento di ulteriori traguardi»⁵¹: e la storia della penalità ci insegna che non ne esistono di irraggiungibili.

costituzionale), ma quell'istituto delle visite prolungate che attende invano da oltre sette anni di essere portato a compimento.

⁵¹ F. DELLA CASA, *Conquiste, rimpianti, incertezze: una lettura diacronica della riforma penitenziaria minorile, L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni*, cit., p. XX.

ABSTRACT

La disciplina contenuta nel d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 ha introdotto un modello peculiare di esecuzione della pena nei confronti di autori di reato minorenni, incentrato sulle misure penali di comunità perché meglio consentono di attingere gli scopi perseguiti: favorire i programmi di giustizia riparativa, la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psichico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e prevenire la commissione di ulteriori reati (art. 1). Partendo dal principio – più volte espresso dalla Corte costituzionale – secondo cui le esigenze di crescita del minorenne debbano sempre prevalere rispetto alla pretesa punitiva dello Stato, attesa la scarsa, se non nulla, attitudine pedagogica del carcere, nelle norme del d.lgs. n. 121 del 2018 si rintracciano opzioni legislative che prefigurano la possibilità di un archetipo punitivo che possa fare a meno del carcere o in tutti i casi in cui vi fosse la “necessità di misure contenitive” per le situazioni limite che lo richiedessero, le misure dovrebbero inverarsi dentro modelli custodiali che mettano al primo posto la fragilità e le istanze educative del minorenne, ricorrendo a metodi e luoghi che rispettino e difendano prima di tutto la persona. Non sembra essere questo il tempo di scelte di politica criminale che vadano oltre il carcere, ma la storia della penalità ci insegna che non esistono traguardi irraggiungibili.

PAROLE CHIAVE

Esecuzione penale minorile – Misure penali di comunità – Carcere *extrema ratio*

Beyond prison: the enforcement of sentences for minors

ABSTRACT

Legislative Decree No. 121 of 2 October 2018 introduced a specific model for the enforcement of sentences against minors, centred on community-based criminal measures, as these are better suited to achieving the following objectives: promoting restorative justice programmes, accountability, education and the full psychological and physical development of the minor, preparation for life outside prison, social inclusion and the prevention of further offences (Art. 1). Starting from the principle – repeatedly expressed by the Constitutional Court – that the educational needs of the minor must always take precedence over the State’s punitive demands, given the limited, if not non-existent, educational capacity of prison, the provisions of Legislative Decree No. 121 of 2018 contain legislative choices that foreshadow the possibility of a punitive model capable of doing without prison or, in all cases where there is a ‘need for restrictive measures’ for extreme situations that require them, such measures should be implemented within custodial models that prioritise the vulnerability and educational needs of the minor, using methods and settings that respect and protect the individual above all else. This does not seem to be the time for criminal policy choices that go beyond prison, but the history of penal systems teaches us that no goal is unattainable.

KEYWORDS

Criminal enforcement for minors – Correctional measures in the community – Prison as a last resort